



COMUNE DI LAIGUEGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO

Premessa generale

Il servizio di micronido è inquadrato dalla normativa regionale nel settore sociale per l'aspetto di sostegno alla famiglia e per la valenza pedagogica nei confronti del bambino.

Il servizio di micronido è un servizio socio – educativo di interesse pubblico con lo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un'ottica di pari opportunità per entrambi i genitori , di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo psico – fisico del bambino e lo sviluppo equilibrato di ogni potenzialità cognitiva, affettiva, relazionale e sociale concorrendo anche alla prevenzione, specialmente in presenza di situazioni di disagio familiare e sociale.

Il progetto educativo del micronido accompagna ed integra l'opera della famiglia in un rapporto costante con questa, promuovendo esperienze di partecipazione dei genitori alla vita dei servizi, di aggregazione sociale e scambio culturale attorno ai temi dell'educazione dei bambini.

Il servizio si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del significato e del valore dell'infanzia secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità , rispetto alla diversità libertà e solidarietà.

Il servizio opera anche in coordinamento con altri servizi presenti sul territorio finalizzati all'educazione, alla prevenzione ed alla tutela della salute.

L'età dei bambini che frequentano il micronido è molto delicata; infatti i progressi compiuti nei primi tre anni di vita sono d'estrema importanza sia per lo sviluppo cognitivo sia per quello affettivo; per questo l'asilo nido è un importante investimento nel quadro delle progettazioni finalizzate alla prevenzione.

Le attività da parte degli educatori sono dunque mirate a creare condizioni favorevoli per una crescita armonica dei piccoli come individui e come gruppo sociale.

Viene garantita, nel rispetto di tutti i bambini e nella prospettiva della prevenzione di ogni forma di svantaggio e discriminazione, la frequenza e l'integrazione all'interno del nido dei bambini con handicap o che vivono in particolari condizioni di disagio sociale; l'attenzione ai bisogni di questi bambini arricchisce la riflessione sul progetto educativo nel suo complesso.

Il micronido offre un servizio attento e mirato, consapevole e disponibile; attento alle richieste educative dei genitori, mirato alla serenità ed all'aiuto nella crescita dei bambini.

La più recente normativa di riferimento per il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è la seguente:

. Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 ad oggetto "Promozione delle politiche per i minori e i giovani"

. Delibera di Giunta Regionale n. 222 del 06.03.2015, ad oggetto "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, c. 1 lett. d) della L.R. 9 aprile 2009, n. 6",

Legge 13 luglio 2015 n. 107, ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

D. Le.gvo 13 aprile 2017 n. 65 (Sistema integrato 0-6), che riveste la continuità nido-scuole d'infanzia del territorio al fine di aiutare il passaggio dei bambini nel nuovo ambiente favorendone una crescita serena.

ART. 1 – assetto organizzativo e strutturale

1. L'asilo nido istituito dal comune, in conformità delle vigenti disposizioni normative, ha sede nel plesso scolastico che ospita anche la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sito in via dei Chà, di proprietà comunale.
2. La capacità ricettiva complessiva vigente è pari a 14 posti.
3. Il nido d'infanzia accoglie tutti i bambini che ne consentano l'ammissione, compatibilmente con il numero dei posti disponibili, senza alcuna distinzione, garantendo pari opportunità, equità, giustizia e cortesia.
4. Il Comune garantisce l'informazione chiara completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio, in merito ai diritti e alle opportunità di cui godono le famiglie.
5. I bambini frequentanti e le loro famiglie hanno diritto alla salvaguardia della riservatezza per quanto attiene al trattamento delle loro immagini e dei loro dati personali sensibili.
6. Il nido accoglie i bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.
I bambini possono permanere oltre il compimento del terzo anno di vita, qualora non siano ancora ammissibili alla scuola materna e fino a un massimo di mesi sei
7. Il Comune, stabilisce con deliberazione di Giunta Comunale il periodo di apertura annuale del nido e l'orario di servizio.

ART. 2 – iscrizione al servizio di nido e criteri di ammissione

1. Possono presentare domanda di iscrizioni, redatta su modulo predisposto dal Comune, i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, residenti nel comune di Laigueglia (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore).
Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Laigueglia possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
I bambini non residenti avranno la seguente priorità:
 - a. bambini non residenti con almeno uno dei genitori con attività con sede sul territorio comunale
 - b. bambini non residenti con almeno uno dei genitori lavoratori presso attività con sede sul territorio comunale.

Nel nido trovano accesso a pieno diritto i bambini in situazione di handicap fermo restando la priorità di ammissione per quelli residenti. Per i bambini non residenti in situazione di handicap la spesa riferita al personale educativo di sostegno personalizzato sarà a completo carico del comune ove risiede il bambino.

Le domande di iscrizione al nido possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno solare e i bambini saranno inseriti fino alla disponibilità dei posti.
2. Ai bambini e alle bambine residenti già frequentanti il nido l'anno precedente ed in età ancora utile, è garantita la prosecuzione del servizio con priorità assoluta per l'anno educativo successivo.
 3. I bambini che trasferiscono la residenza in un altro Comune, dopo l'inizio della frequenza all'asilo nido per almeno 80 giorni consecutivi, hanno diritto a mantenere il posto sino al termine dell'anno solare

Art. 3 verifiche e controlli

Il Comune, così come previsto dalla normativa vigente in materia, si riserva di sottoporre ad accertamento le dichiarazioni rese dai genitori richiedenti l'iscrizione al nido, anche attraverso verifiche dirette ed indirette sulla veridicità dei dati ivi contenuti.

Al fine di rendere più celere l'esecuzione dei controlli, Il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della L. n. 241/90 e ss. m.e i. può richiedere la documentazione necessaria atta ad integrare le informazioni in suo possesso.

Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dal diritto di usufruire del servizio, fatta salva l'adozione di altri atti a tutela del Comune.

Art. 4 determinazione delle rette per l'accesso al nido

1. Tenuto conto delle finalità del servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura prevista dalle norme vigenti in materia finanziaria, Il Comune, in

relazione alle quote a carico dell'utenza, stabilisce con deliberazione di Giunta Comunale le rette e il costo del pasto che vengono applicate al servizio nido.

Agli utenti non residenti nel Comune di Laignueglia viene applicata la retta massima deliberata dalla Giunta Comunale

I genitori di bambini residenti che intendono usufruire di un beneficio sotto forma di agevolazione economica devono presentare Isee.

L'Isee è calcolato con il criterio personalizzato secondo la seguente proporzione:

retta massima x Isee nucleo familiare
soglia Isee di accesso ai benefici

La dichiarazione Isee deve essere presentata prima dell'inizio di ogni anno scolastico, entro i termini fissati dall'ufficio comunale e ha validità per l'intero anno scolastico, compreso l'eventuale servizio estivo.

2. La retta è comprensiva del materiale didattico e/o attrezzature ludiche occorrenti per le attività, il materiale igienico per la pulizia ordinaria dei bambini (ad esclusione dei pannolini).

La retta e il costo del pasto vengono pagati mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo; qualora venga rilevato il mancato pagamento si procederà all'immediata sospensione del servizio.

Per le seguenti tipologie di ingresso e rinuncia al servizio la retta e il costo del pasto vengono così calcolati:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Inserimento del bambino dopo il giorno 15 del mese | retta mensile al 50% |
| | Pasti consumati |
| - Inserimento del bambino entro il giorno 15 del mese | retta mensile al 100% |
| | Pasti consumati |
| - Rinuncia al servizio entro il giorno 15 del mese | retta mensile al 50% |
| | Pasti consumati |
| - Rinuncia al servizio dopo il giorno 15 del mese | retta mensile al 100% |
| | Pasti consumati |

3. In caso di assenza del bambino, fino a un massimo di tre mesi; verrà mantenuto l'inserimento, con obbligo di pagamento della quota mensile di retta.

Solo in caso di presentazione di certificato medico del pediatra è previsto che la retta mensile venga ridotta nel seguente modo:

1^ mese: riduzione del 30%

2^ mese: riduzione del 40%

3^ mese: riduzione del 50%

Nel caso di iscrizione contemporanea al servizio di due o più fratelli/sorelle, verrà applicata dal secondo figlio iscritto la riduzione della retta mensile del 30% mentre il costo del pasto rimarrà invariato.

Art. 5 rinuncia del servizio

Qualora il genitore intenda rinunciare alla fruizione del servizio, dovrà presentare, direttamente agli Uffici amministrativi del Comune e con preavviso di minimo 10 (dieci) giorni, una rinuncia scritta ed, altresì, regolarizzare la situazione dei pagamenti pregressi.

Qualora, dopo la rinuncia, il genitore volesse nuovamente iscrivere il proprio figlio, dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione.

La copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza viene predisposta entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta vacanza o decadenza.

Art. 6 funzionamento del nido, competenze professionali e figure di riferimento

Nel rispetto dei requisiti e parametri di legge vigenti, fissati per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi socio-educativi in genere, e del nido in particolare, è assicurato da un Gruppo di lavoro composto dalle seguenti figure professionali:

- Coordinatore pedagogico
- Personale educativo
- Personale ausiliario

Le mansioni e le competenze di ciascuna delle suddette figure professionali, definite dalla normativa vigente, si svolgono e esplicano secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in collaborazione anche con i genitori, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità.

Il Coordinatore Pedagogico del nido è responsabile del progetto educativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, organizza la formazione del personale, cura i rapporti con le famiglie e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio.

Il personale educativo ed il coordinatore pedagogico costituiscono l'Equipe educativa che, in linea generale, si occupa di:

- Attuare l'inserimento dei bambini,
- Programmare periodicamente il lavoro
- Presentare ai genitori, la programmazione educativa annuale
- Realizzare e verificare i progetti educativi anche in collaborazione con i genitori;
- Proporre e definire insieme alle scuole dell'infanzia incontri periodici finalizzati alla continuità educativa
- Garantire lo svolgimento di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente.

Il personale ausiliario garantisce l'ordine e l'igiene degli spazi ed, insieme al personale educativo, il rispetto delle norme di sicurezza. Collabora con gli educatori nelle attività quotidiane e partecipa alle iniziative più significative dell'anno al fine di favorire il benessere dei bambini e delle bambine.

Art. 7 – Inserimento del bambino

L'inserimento prevede di norma una gradualità nella permanenza dei bambini al nido e la compresenza, indicativamente durante i primi cinque giorni di frequenza, dei genitori o di una figura parentale significativa secondo un programma preventivamente concordato tra la famiglia, il coordinatore pedagogico e gli educatori.

Alla luce dei nuovi indirizzi pedagogici in materia, potranno essere attivate altre forme di inserimento, previo comunque accordo tra le famiglie e l'equipe educativa.

La frequenza regolare e continua del bambino è condizione necessaria per assicurare un effettivo ambientamento ed un buon funzionamento del servizio.

Art. 8 – consegna dei bambini

Negli orari di uscita previsti i bambini potranno essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi designati per iscritto al momento dell'inserimento.

Ogni modifica anche temporanea delle persone incaricate deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al personale del nido.

La persona autorizzata dovrà quindi essere presentata dai genitori o presentarsi dagli educatori munita di delega scritta e documento di riconoscimento valido.

Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario dovrà esibire il provvedimento legale di affidamento.

Art. 9 servizio di mensa

Il servizio di mensa, con cucina all'interno del plesso scolastico comunale di via dei Cha, prevede un pasto completo per il pranzo, uno spuntino a metà mattina e la merenda pomeridiana

Il menù è mensile e differenziato per ogni settimana; il menù viene concordato e autorizzato dal competente servizio Asl.

Sono garantite anche diete speciali, concordate con il competente servizio A.S.L. per i minori:

- che risultino affetti da patologie a carattere permanente o temporaneo, patologie che dovranno sempre essere attestate da relativo certificato medico.
- che su specifica richiesta dei genitori, sotto la loro personale responsabilità, sottoscrivano, per scelte etiche o religiose non connesse a condizioni patologiche o di intolleranze alimentari, la non somministrazione di particolari alimenti quali ad esempio la carne.

Art. 10 carta del servizio

Il Comune, adotta con deliberazione di Giunta Comunale la Carta del Servizio, quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo delle prestazioni rese e che regola i rapporti con gli utenti.

Art. 11 organismi di partecipazione

L'Equipe tecnica è composta:

- c. dal personale dell'Ufficio Politiche Sociali dell'Ente
- d. dalla coordinatrice/referente del nido nominata dall'Ente gestore
- e. dal personale educativo del nido.
- dal personale sanitario individuato dall'ASL

A seconda della necessità potranno essere coinvolti, anche disgiuntamente tra loro:

- il personale ausiliario del nido;
- il Sindaco o suo delegato del Comune di Laigueglia;
- rappresentanti delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
- un Consigliere di opposizione.

Art. 12 vaccinazioni

Al momento dell'ammissione al nido i genitori esercenti la potestà genitoriali, i tutori o i soggetti affidatari, devono presentare la dichiarazione di adempienza del minore rispetto agli obblighi vaccinali ai sensi della Legge 31 luglio 2017 n. 119.

ART. 13 aspetti sanitari, di igiene degli alimenti e igienico sanitari

Gli aspetti sanitari, di igiene degli alimenti e igienico sanitari relativi ai servizi socio – educativi per la prima infanzia sono declinati nell'all. a) della D.G.R. 1016 del 07.12.2017 ad oggetto "Indirizzi regionali per il miglioramento della qualità dei servizi socio – educativi per la prima infanzia – di cui alla DGR 222/15 – in materia di aspetti sanitari, di igiene degli alimenti e igienico sanitari", documento che, per facilitarne la lettura, viene allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 14 abrogazione e norme di rinvio

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con delibera consiliare n. 4 del 02.02.2009 e s.m.i

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono in quanto applicabili le norme della legge comunale, provinciale, regionale, sanitarie e leggi specifiche in materia, allo Statuto del Comune di Laigueglia, ai regolamenti di carattere generale nonché ad ogni altra vigente normativa.